

Proc. N. 4-1/2023 PU.

M.R. 3/2023 Lip. Contr.

**TRIBUNALE DI RAGUSA  
REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati  
Dott. Massimo Pulvirenti .....Presidente  
Dott. Claudio Maggioni.....Giudice  
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda.....Giudice rel.  
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

\*\*\*

letto il ricorso ex artt. 268 comma 1 e 269 comma 1 CCI per la apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 27.1.23 da [REDACTED] assistito dagli avv.ti Ivano Piluso, Emanuele Vento del Foro di Caltagirone e Giuseppa Privitera del Foro di Catania, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura in separato foglio;  
letta la relazione dell'Avv. Giorgio Cassarino del Foro di Ragusa nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Contrasto al Debito Segretariato Sociale Comune di Modica;  
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;  
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

1

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti; si osserva quanto segue:

**§ Sui presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato.**

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risulta legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Sussiste in capo al [redacted] uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi € 839.224,19 a fronte della percezione di un retribuzione mensile media pari a circa € 1.680,50 (cfr. CUD 2022) della assenza di beni mobili prontamente liquidabili e di beni immobili (tre cespiti di cui due in quota di 1/2) pari ad € 91.320,00 secondo le stime in atti.

Appare pertanto evidente lo stato di sovraindebitamento in cui versa il debitore atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni immobili - peraltro stante la presenza di una comunione da sciogliere due terzi dei cespiti non risultano prontamente liquidabili -, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse.

**§ Situazione debitoria.**

L'esposizione debitoria, nella cui formazione ha inciso in misura rilevante la qualità di fideiussore assunta dal [redacted] in favore degli istituti di credito che hanno erogato i mutui alla [redacted] (società asseritamente posta in liquidazione con nomina del [redacted] quale liquidatore e poi cancellata definitivamente dal registro delle imprese l'11.4.2018), risulta così ripartita:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo debito	Categoria privilegio	Ordine soddisfatto	Debito ammesso
[redacted]	Personale	OGG i diritti del debitore	Spese ed oneri di procedura	Prededuzione credito procedura	1	12.300,00
[redacted]	Personale	AVV. G. Privitera AVV. E. Vento	spese ed oneri di procedura	Prededuzione o credito privilegiato per spese legali procedura	2	9.297,25

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo debito	Categoria privilegio	Ordine soddisf	Debito ammesso
[REDACTED]	Personale	[REDACTED]	Mantenimento coniuge e figli	Credito con carattere di mantenimento (268 cci)	3	63.000,00
[REDACTED]	Professionale	Ibla S.R.L.	Mutuo	Ipotecario	4	144.376,00 <sup>2</sup>
[REDACTED]	Personale/ Professionale	Agenzia delle entrate	Tasse, tributi e sanzioni amministrative	Privilegiato/Chirografo	5	4.047,01
[REDACTED]	Personale/ Professionale	Agenzia delle Entrate Riscossione	Tasse e/o tributo	Chirografo	5	26.512,10
[REDACTED]	Personale	Comune di Comiso	Tasse e canoni	Chirografo	5	24.558,74
[REDACTED]	Professionale	Camera di commercio del sud est sicilia	Tasse e/o tributo	Chirografo	5	152,36
[REDACTED]	Professionale	Ibla S.R.L.	Mutuo	Chirografo	6	169.435,00 <sup>1</sup>
[REDACTED]	Professionale	Commerfidi Soc. Coop.	Finanziamento	Chirografo	6	128.725,15
[REDACTED]	Professionale	Yoda SPV S.R.L.	Finanziamento	chirografo	6	150.000,00
[REDACTED]	Professionale	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.	Finanziamento	chirografo	6	130.000,00 <sup>4</sup>
[REDACTED]	Personale	Enel Energia S.P.A.	Consumi	chirografo	6	379,97 <sup>5</sup>

**§ Completezza e attendibilità della documentazione.**

Il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori sebbene appare opportuno acquisire agli atti della presente procedura anche ai fini della valutazione sulla eventuale futura esdebitazione:

- indagine Guardia di Finanza depositata nel giudizio di divorzio RG n. 2647/2013 (Trib. Ragusa);

- stato procedura esecutiva, con specifica dell'eventuale attivo realizzato, del pignoramento indicato dal ricorrente (senza specifica del numero di R.G. e dell'immobile pignorato) a pagina 6 del ricorso ove si legge:

*"(...) Nel contempo, tutta la enorme situazione debitoria personale e quella maturata in qualità di fideiussore della ██████████, non hanno consentito al Signor ██████████ di poter ottemperare puntualmente a tutti i propri impegni economici, tant'è che il mutuo ipotecario personale è stato posto in sofferenza, con pignoramento dell'immobile gravato da ipoteca e vendita all'asta dello stesso (capannone aziendale), oltre all'accumulo dei debiti nei confronti dell'Erario (INPS e IVA)".*

**S Indicazione dei beni esclusi dalla liquidazione, autorizzazione all'uso dei beni, nomina del liquidatore ed istanze di sospensione procedure esecutive in corso.**

Il gestore dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dal debitore in € 735,20, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare in € 1.600,00 mensili (richiamando l'art.283 comma 2 CCI) tenuto conto dell'obbligazione di mantenimento gravante sul debitore in favore dei figli e pari ad € 1.200,00.

La determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI).

Rilevato che non vi sono istanze di utilizzo di immobili e che, in assenza dello scioglimento della comunione e della revoca dell'assegnazione della casa familiare, non può ordinarsi la consegna od il rilascio dei beni immobili (in quota) facenti parte del patrimonio del debitore ad eccezione del terreno sito in Comiso, C.da Deserto individuato al Catasto terreni al Fg. 14, part. 182, partita 7801, cat. Vigneto del valore di € 7.080,00.

Tutto ciò premesso, ritenuti, sussistenti tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva formulata dal debitore con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) in virtù del quale  
*"Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura*



della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;  
visto l'art. 270 CCI

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

**nomina**

giudice delegato per la procedura il dr. Gilberto Orazio Rapisarda;

**nomina**

liquidatore l'avv. Giorgio CASSARINO

**ordina**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori nonché quanto richiesto in parte motiva (indagine Guardia di Finanza e stato procedura esecutiva capannone industriale)

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione degli immobili in comproprietà od oggetto di assegnazione di casa coniugale in favore di terzi;

**dispone**

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;  
onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende eventuale procedura esecutiva in atto

avviata nei confronti del ricorrente, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 17/2/2023.

Il Giudice estensore

*Gilberto Orazio Rapisarda*

Il Presidente

*Massimo Pulvirenti*

